

# TI\_GERICHTE 52.2002.283 vom 11. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.283](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.283)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.283 du 11 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.283 del 11 ottobre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 2 CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, il consorzio \_\_\_\_\_ è legittimato a ricorrere. L'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.

### E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le numerose ed in parte generiche prove di cui l'insorgente sollecita l'assunzione (perizia, testi, interrogatorio formale, sopralluogo, ispezione UR) non appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per la natura stessa della procedura di concorso, il giudizio deve di principio fondarsi sugli atti di gara, ossia sulle offerte inoltrate dai concorrenti sulla base del capitolato ed elaborate dal committente. In quest'ordine di idee, va respinta la richiesta del ricorrente di richiamare dal Ministero pubblico gli atti di procedimenti penali aperti a carico di responsabili delle ditte \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in seguito ad incidenti sul lavoro. La valutazione del sottocriterio prevenzione infortuni deve fondarsi esclusivamente sul tasso applicato dall'assicurazione infortuni professionali per calcolare i premi, come indicato dal capitolato d'appalto. Ammettere il contrario, significherebbe introdurre parametri di giudizio che non sono stati preventivamente annunciati. Parimenti, non si giustifica l'esperimento di un sopralluogo. Le offerte vanno esaminate in base al capitolato. La rilevanza di eventuali divergenze tra le opere messe a concorso e quelle che devono essere effettivamente realizzate verrà semmai esaminata più avanti. 2. Da respingere sono le eccezioni di carenza di motivazione sollevate dal ricorrente nei confronti della decisione d'aggiudicazione. La motivazione, risultante dalle tabelle di valutazione messe a disposizione dal committente, non ha invero impedito al ricorrente di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa. Un eventuale difetto sarebbe comunque sanato dalle motivazioni supplementari, adottate dal CDAM in sede di risposta al ricorso, che il consorzio \_\_\_\_\_ ha potuto compiutamente contestare con la replica (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 2 lett. c e rimandi). 3. Giusta il § 28 cpv. 1 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono in particolar modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività e l'infrastruttura. I criteri di aggiudicazione, precisa il § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP, devono

essere indicati nei documenti del concorso, in ordine d'importanza. L'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di questi parametri viene infatti, se non esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo schemi elaborati a posteriori al fine di giustificare una determinata scelta. In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c).

Nell'ambito della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può altrimenti essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende salvaguardare. La mancata preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, non comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori, sia stato adottato in funzione di giustificare una determinata scelta.

4. 4.1. Nel caso concreto, gli atti del concorso stabilivano i criteri d'aggiudicazione e fissavano i relativi fattori di ponderazione. Non stabilivano inoltre i fattori di ponderazione dei sottocriteri (esperienza dell'impresa e prevenzione degli infortuni), in cui era suddiviso il criterio relativo alla qualità d'organizzazione del concorrente. I documenti di gara non precisavano inoltre i metodi che il committente intendeva applicare per determinare le note da attribuire alle offerte in base ai singoli criteri d'aggiudicazione. La griglia di valutazione è stata allestita soltanto dopo l'apertura delle offerte. Nell'ambito della valutazione del prezzo, il consulente del CDAM ha stabilito che avrebbe assegnato, come logico, la nota 6 al prezzo più basso ( $P_{min}$ ). La nota 4 è invece stata abbinata ad un prezzo virtuale pari al 120% del prezzo minimo ( $4 = 120\% P_{min}$ ). In pratica, il committente ha quindi allestito una scala delle note in cui ogni punto corrisponde ad una variazione del 10% del prezzo minimo ( $5 = 110\% P_{min}$ ;

### **E. 3**

), indipendentemente dall'entità della differenza che le separa. Tale variante non è soltanto discutibile, siccome non preannunciata, ma va censurata, poiché non opera quelle distinzioni, che - già per inderogabili esigenze di coerenza verso i metodi di valutazione applicati agli altri criteri d'aggiudicazione - si rendono necessarie al fine di tenere adeguatamente conto dell'entità della differenza di prezzo. Non appare invero ragionevolmente sostenibile assegnare comunque la nota 4 al prezzo dell'offerta più alta, prescindendo da qualsiasi valutazione della differenza di prezzo, ed attribuire invece 0.2 punti ad ogni documento prodotto ai fini della valutazione del sottocriterio dell'esperienza

dell'impresa (B1). Né si giustifica graduare minuziosamente la valutazione dell'offerta in base al sottocriterio relativo alla prevenzione degli infortuni (B2), rinunciando nel contempo a considerare l'importanza della differenza di prezzo. Tenuto conto che al prezzo è attribuito un fattore di ponderazione del 50%, il metodo stabilito dal CDAM a posteriori compromette in larga misura, se non irrimediabilmente, le possibilità di recuperare lo scarto che rimangono alle offerte più alte in base agli altri criteri. Il metodo in questione va quindi disatteso sia perché non è stato preannunciato come condizione di gara, sia perché lesivo del principio di proporzionalità. Da questo limitato profilo, il ricorso appare fondato. 5. Resta tuttavia da verificare se il difetto appena rilevato implichi necessariamente l'annullamento della delibera o se la decisione possa essere invece confermata, come chiedono il CDAM ed il consorzio \_\_\_\_\_, in considerazione del vantaggio che deve essere comunque riconosciuto all'offerta di quest'ultimo, valutata in base agli altri criteri d'aggiudicazione. Non si può invero ignorare che l'offerta del consorzio resistente si è collocata al primo posto per rapporto al prezzo (A), ai sottocriteri relativi all'esperienza dell'impresa (B1) ed ai termini di realizzazione (C), giungendo alle spalle di quella del ricorrente soltanto per rapporto al sottocriterio riferito alla prevenzione degli infortuni (B2). Per rispondere a questo interrogativo occorre anzitutto verificare in che misura l'offerta del ricorrente possa recuperare lo svantaggio applicando un metodo di valutazione del prezzo meno penalizzante di quello adottato dal committente. Prima di stabilire se l'apparente vantaggio conseguito dall'offerta del consorzio \_\_\_\_\_ in base ai criteri A, B1 e C sia sufficiente per compensare lo svantaggio dovuto al criterio B2, occorre, in altri termini, rivedere, sulla base del metodo di valutazione più favorevole al ricorrente, il punteggio che deve essere assegnato al prezzo delle offerte. Qualora, applicando tale metodo, l'offerta del consorzio \_\_\_\_\_ superasse quella del consorzio \_\_\_\_\_, la delibera andrebbe annullata. Diversamente, occorrerebbe invece ancora entrare nel merito delle critiche sollevate dal ricorrente nei confronti dei criteri B1, B2 e C. 5.1. Il metodo di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente è sicuramente quello in uso nei cantoni romandi, di cui si è detto sopra. In base a tale metodo, al prezzo dell'offerta inoltrata dal consorzio \_\_\_\_\_ va assegnata la nota 5.904, pari a punti 295.2 su un punteggio massimo di 300, corrispondente alla nota 6. Con questa correzione, riguardante unicamente il criterio d'aggiudicazione relativo al prezzo (A), la classifica finale risulta modificata come segue: criteri sotto criteri ponderazioni Consorzio \_\_\_\_\_ Consorzio \_\_\_\_\_ sotto criteri criteri sotto criteri criteri Nota punti Nota punti nota punti nota punti A 50% 6.000 300.0 5.904 295.2 B1 80 4.60 368.0 4.52 361.0 B2 20

### **E. 3.18**

254.4 4.23 338.4 B 100 30 346.4 103.92 428.8 128.64 C 20 6.00 120.00 5.143 102.90  
 Totale 2° 523.92 1° 526.74 L'offerta del ricorrente viene quindi ad occupare il primo posto della graduatoria. 5.3. Non potendosi escludere che i fattori di ponderazione dei sottocriteri B1 e B2 siano stati fissati a posteriori, unitamente all'insostenibile metodo di valutazione del prezzo, al precipuo scopo di giustificare la scelta di affidare i lavori al consorzio \_\_\_\_\_, le censure sollevate dall'insorgente in relazione al principio della trasparenza sancito dall'art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP appaiono dunque fondate. 6. Resterebbero da esaminare le contestazioni che il ricorrente solleva con riferimento al fatto che alcune delle opere messe a concorso sarebbero già state eseguite. La questione può tuttavia restare indecisa, perché già per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata. Non essendo date le premesse per decidere nel merito, gli atti vanno rinviati alla delegazione del CDAM affinché renda una nuova decisione (art. 18 cpv. 1

CIAP). 7. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, sono poste in parti uguali a carico del CDAM e del consorzio resistente. Per questi motivi, visti gli art. 1, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 28 giugno 2002 con cui il Consorzio depurazione acque \_\_\_\_\_ e dintorni ha deliberato al consorzio \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ le opere da capomastro relative alla vasca d'emergenza per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto depurazione acque di \_\_\_\_\_ è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consorzio depurazione acque \_\_\_\_\_ e dintorni per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è suddivisa in parti uguali fra il CDAM ed il consorzio resistente, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 3'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.